

DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 19
PIANO SANITARIO REGIONALE E
RAPPORTI CON LE UU.SS.LL.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 27 del 23 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL. SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - D.M. 11/9/2003 Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Esecuzione Sentenza n. 1363 del 15/3/2006 del Consiglio di Stato Sez. V e Sentenza n° 8423/04 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. V.

Il Dirigente del Settore 1902 - Aggiornamento e Formazione del Personale - Dott. Francesco Paolo Iannuzzi

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368, al titolo IV, Capo I, detta norme in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;

- che, in esecuzione di detto provvedimento, con Decreto del Ministro della Salute dell'11/9/2003, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana - IV serie speciale concorsi - n. 74 del 23/9/2003 fu bandito il Concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale;

- che lo stesso Decreto del Ministro della Salute dell'11/9/2003 assegnava alla Regione Campania un contingente di 150 medici da avviare alla formazione specifica in medicina generale;

- che in data 27/11/2003 sono state regolarmente effettuate le prove concorsuali;

- che, ai sensi dell'art. 8 del Bando di Concorso lo scrivente, con proprio decreto n. 835 del 17 Dicembre 2003, ha provveduto all'approvazione della relativa graduatoria definitiva unica a livello regionale;

- che il giorno 29/12/2003 ha avuto regolarmente inizio il Corso in questione nel rispetto del Decreto del Ministro della Salute dell'11/9/2003;

- il T.A.R. della Campania - Napoli sez V - con la sentenza n. 8423/04 ha accolto il ricorso presentato da 4 candidati, idonei ma non vincitori, che ritenevano impossibile il possesso dell'abilitazione per i laureati nel periodo marzo/ottobre 2003;

- con Decreto Dirigenziale n. 111 del 10/8/2004, rettificato dal Decreto 147 del 10/11/2004 dando esecuzione alla precitata sentenza del T.A.R. Campania, questo Settore ha provveduto ad escludere dalla graduatoria Regionale definitiva del concorso in questione n. 19 allievi e ad inserire i quattro ricorrenti;

- che con sentenza n° 1363 del 15/3/2006 il Consiglio di Stato Sez. V dichiarava "..... l'obbligo della Regione Campania di procedere..... allo scorrimento della graduatoria per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al d.m. 11 settembre 2003 e di adottare i provvedimenti conseguenti.....";

- che con decreto n. 25 del 31/7/2006 lo scrivente dava esecuzione alla precitata sentenza del Consiglio di Stato determinando i criteri applicativi:

CONSIDERATO

- che il dott. Citarella Domenico, occupando il 175° posto in tale graduatoria, ricade tra i medici interessati allo scorrimento ed in tale ruolo è stato convocato per il giorno 28/7/2006, presso i nostri uffici, per comunicazioni al riguardo.

- che in tale occasione gli è stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di accettazione o rifiuto di partecipazione alle attività formative e di possesso dei requisiti chiesti dal bando di concorso di cui al DM 11/9/2003.

- che il predetto non ha ritenuto opportuno sottoscrivere tale dichiarazione e, dall'esame della documentazione che lo riguarda, al 23/12/2003 (data di inizio corso DM 11/9/2003), risulta che, relativamente al requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione, lo stesso era nella medesima condizione dei medici esclusi dalla graduatoria unica regionale, approvata con il Decreto n. 835 del 17/12/2003, per effetto della sentenza del TAR

Campania - Napoli - sez V - n. 8423/04;

RITENUTO:

- pertanto, nel principio dell'autotutela, che il dott. Citarella Domenico, per effetto della sentenza del TAR Campania - Napoli - sez V - n. 8423/04 e per i motivi prima esplicitati, debba essere cancellato dalla graduatoria unica regionale, approvata con il Decreto n. 835 del 17/12/2003;

- che ai fini della esecutività della Sentenza del Consiglio di Stato, in oggetto indicata, si debba provvedere, di conseguenza a far scorrere di un ulteriore posto la citata graduatoria;

VISTO:

- la L.R. 4.7.1991 n. 11;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;

- la Circolare dell'Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000;

- il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell'A.G.C. Piano Sanitario Regionale n. 1 del 12/7/2005.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del competente Servizio e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso.

DECRETA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

• di cancellare, pertanto, con effetto immediato, in applicazione della sentenza n. 8423/04 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. V, dalla graduatoria unica regionale, approvata con Decreto Dirigenziale n. 835 del 17 Dicembre 2003, il dott. Citarella Domenico perchè dall'esame della documentazione che lo riguarda, al 23/12/2003 (data di inizio corso DM 11/9/2003), risulta che, relativamente al requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione, lo stesso era nella medesima condizione dei medici esclusi dalla graduatoria unica regionale, approvata con il Decreto n. 835 del 17/12/2003, per effetto della sentenza del TAR Campania - Napoli - sez V - n. 8423/04.

• di far scorrere, di conseguenza, di un ulteriore posto, relativamente a quanto determinato con il decreto dirigenziale n. 25 del 31/7/2006, la graduatoria approvata con decreto n. 835 del 17 Dicembre 2003

• di trasmettere il presente provvedimento:

- agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Campania;

- all'Assessore alla Sanità e al BURC per la pubblicazione;

- all'ARSAN;

- Al Coordinatore dell'A.G.C. AVVOCATURA REGIONALE

- al Settore 01 - Attività di assistenza alle sedute di Giunta,Comitati dipartimentali - Servizio 04 -Registrazione atti monocratici -Archiviazione decreti dirigenziali.

23 agosto 2006

dott. Francesco P. Iannuzzi